CAMERA DEI DEPUTATI N. **3186**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

AURIEMMA, D'ORSO

Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali

Presentata il 13 novembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella sua formulazione originaria, prevedeva la sospensione di diritto del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno. Per oltre quarant'anni questo è stato l'unico periodo in cui agli avvocati era garantito il riposo, senza il timore di non rispettare una scadenza processuale e senza mettere a rischio i diritti dei propri assistiti.

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 16, comma 1, ha ridotto la durata di tale periodo a decorrere dall'anno 2015, fissandolo dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. L'obiettivo dichiarato era quello di contribuire alla riduzione della durata dei procedimenti e allo smaltimento dell'arretrato giudiziario.

A distanza di oltre dieci anni, si deve però rilevare che tale riduzione non ha sortito un reale effetto sui tempi di durata dei processi ma ha, tuttavia, inciso fortemente sia sull'organizzazione dell'attività professionale sia sulla vita personale degli avvocati.

Le cause della lentezza della giustizia sono infatti, in larga misura, strutturali e organizzative e derivano dalla carenza di personale e di risorse. Va, inoltre, ricordato che la sospensione feriale dei termini processuali non equivale alla chiusura degli uffici giudiziari né paralizza l'attività giudiziaria: resta comunque garantita la trattazione degli affari urgenti e indifferibili e delle materie che la legge sottrae espressamente alla sospensione. Di fatto, si è chiesto agli avvocati di rinunciare a una parte

del proprio periodo di riposo in cambio di un'accelerazione dei processi che non si è mai prodotta, mentre si ritiene che l'efficienza della giustizia vada perseguita piuttosto con interventi strutturali, con investimenti nel personale, nell'organizzazione e nell'innovazione tecnologica già avviata, e che di certo non possa essere posta a carico del tempo di riposo di chi, ogni giorno, rende effettivo il diritto di difesa dei cittadini.

Invero, bisogna sottolineare un dato spesso trascurato: l'avvocato non è un lavoratore subordinato ma, come ogni lavoratore, ha diritto al riposo. L'articolo 35 della Costituzione tutela « il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » e il diritto al riposo e alle ferie, riconosciuto dall'articolo 36 della Carta, esprime un principio di civiltà che non può valere solo per il lavoro dipendente. La professione forense ha però una particolarità che rende questo diritto molto difficile da esercitare: l'avvocato è tenuto per tutto l'anno al rispetto di termini processuali perentori, la cui inosservanza comporta decadenze spesso irrimediabili per il cliente e responsabilità per lo stesso professionista. Tali termini decorrono anche nei giorni festivi, come la domenica, il Natale, la Pasqua, e in ogni altra festività. Il calendario processuale non prevede giorni di riposo: la legge si limita a prorogare al primo giorno non festivo la scadenza che cade in un giorno festivo, ma i giorni festivi si contano comunque nel decorso del termine.

Per l'avvocato, quindi, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non è un privilegio, ma è l'unico strumento giuridico che gli consente di godere di un periodo di ferie effettivo, cioè di astenersi dal lavoro senza che nel frattempo maturino scadenze e senza compromettere il diritto di difesa dei propri assistiti. È indubbio che nessun altro istituto garantisce all'avvocato un periodo di riposo continuativo: il lavoratore dipendente beneficia delle ferie retribuite, l'avvocato beneficia soltanto della sospensione dei termini processuali.

La citata riduzione della sospensione dei termini processuali ha di fatto comportato una riduzione del periodo di riposo dell'avvocato molto maggiore rispetto al mero dato formale, tenuto conto che i termini processuali riprendono a decorrere dal 1° settembre e, pertanto, gli atti in scadenza nei primi giorni del mese, a cui si aggiungono quelli computati con il meccanismo dei termini a ritroso, vanno predisposti per tempo.

Il problema si pone, soprattutto, per i giovani avvocati e i professionisti forensi che lavorano da soli o presso studi legali di piccole dimensioni, i quali non posso contare sulla sostituzione da parte di colleghi o collaboratori e per i quali la sospensione dei termini processuali rappresenta l'unico periodo di possibile riposo.

Il fenomeno assume un rilievo ancora più grave con riguardo alle giovani avvocate, in particolare quelle che sono madri. I dati del « Rapporto sull'Avvocatura 2026 » redatto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in collaborazione con la Fondazione Centro studi investimenti sociali, descrivono una condizione femminile nella professione che non si può più ignorare: nel 2024, il reddito medio delle avvocate era pari a 33.829 euro rispetto ai 67.959 euro dei colleghi uomini, ossia circa la metà. Inoltre, nel « Rapporto sull'Avvocatura 2025 » si attesta che il 70,6 per cento delle avvocate, rispetto al 57 per cento degli uomini, giudica difficile conciliare la professione forense con la vita personale. Tale divario cresce negli anni e la maternità finisce spesso per costringere le donne a sospendere, ridurre o cessare l'attività professionale: solo nell'anno 2024 le avvocate che hanno abbandonato la professione forense, spesso prima dei quarantacinque anni di età, sono state 2.140.

La disciplina attuale aggrava questa situazione proprio nel periodo feriale, che rappresenta il momento dell'anno più critico per le famiglie. Nella maggior parte delle regioni l'anno scolastico inizia circa alla metà di settembre: nelle prime due settimane del mese i figli sono ancora a casa, i servizi educativi e ricreativi estivi hanno già cessato le attività e la cura dei bambini ricade, soprattutto nella realtà italiana, sulle donne. Proprio in quei giorni,

per effetto della ripresa della decorrenza dei termini processuali, l'avvocata deve curare il deposito degli atti e le prime udienze e si trova costretta a destreggiarsi tra il rispetto dei termini in scadenza, da cui dipendono i diritti dei suoi assistiti, e la cura dei propri figli, senza poter beneficiare di ammortizzatori e delle tutela per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro previste da tempo in favore dei lavoratori dipendenti. Il periodo originario di sospensione dei termini processuali, previsto dal 1° agosto al 15 settembre, coincideva invece in larga parte con il calendario scolastico e consentiva una maggiore presenza con i figli nella fase della riapertura delle scuole, prima che maturassero le scadenze processuali. Ripristinare tale durata significa eliminare un ostacolo concreto alla permanenza delle donne nella professione forense, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini, e con l'articolo 37 della Carta, che tutela la donna lavoratrice.

Si ritiene, pertanto, che il ripristino della durata originaria del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre, costituisca una misura ragionevole e coerente con le esigenze di tutela della professione forense e del diritto al riposo, senza pregiudicare la trattazione degli affari urgenti e indifferibili né incidere in maniera significativa sulla durata dei procedimenti. Tale intervento risulta necessario e improcrastinabile per garantire una migliore organizzazione dell'attività difensiva, una maggiore qualità delle prestazioni professionali e, in ultima analisi, la piena ed effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al primo periodo del primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « dal 1° al 31 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° agosto al 15 settembre ».

19PDL0223770